

PILLOLE DI DIRITTO

IL REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA

Il regime legale dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell'art. 162 c.c., è costituito dalla **comunione dei beni**.

I coniugi possono, tuttavia, mediante una apposita convenzione, accordarsi per un regime di **separazione dei beni o di comunione convenzionale**. La scelta del regime di separazione può anche essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio (art. 162 c.c., co. 2°). Inoltre, si può creare, convenzionalmente, un vincolo di destinazione su alcuni beni attraverso l'istituto del **fondo patrimoniale**.

LA COMUNIONE LEGALE (ART. 159 c.c.)

La comunione legale attribuisce ai coniugi **uguali poteri di gestione e uguali diritti sugli acquisti**. Se i coniugi accettano il regime di comunione legale, nessuna annotazione deve essere trascritta a margine dell'atto di matrimonio.

Oggetto della comunione legale

Ai sensi dell'art. 177 c.c., costituiscono oggetto della comunione:

- *gli acquisti* compiuti dai due coniugi *insieme e/o separatamente durante il matrimonio*, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
- *le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio*. Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.

Esiste poi una **comunione de residuo, eventuale e differita** formata da beni che durante il matrimonio appartengono al coniuge che li ha percepiti e, *solo se non sono consumati*, al momento dello scioglimento della comunione sono divisi, per la parte residua, in parti uguali tra i coniugi.

Non cadono in comunione e sono *beni personali* di ciascun coniuge (art.179 c.c.):

- i beni acquistati dal coniuge *prima* del matrimonio;
- i beni acquistati successivamente al matrimonio per effetto di *donazione o successione*, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi siano attribuiti alla comunione;
- i beni di *uso strettamente personale* di ciascun coniuge ed i loro accessori;
- i beni che servono *all'esercizio della professione del coniuge* (e gli strumenti di lavoro) tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione;
- i beni ottenuti a titolo di *risarcimento del danno*, nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
- i beni acquisiti con il prezzo del *trasferimento dei beni personali* o col loro *scambio*, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.

L'amministrazione dei beni della comunione

L'amministrazione del patrimonio in comunione spetta ad entrambi i coniugi, in applicazione del principio di uguaglianza. In particolare:

- gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti da ciascuno dei coniugi *disgiuntamente*;
- la rappresentanza in giudizio è riconosciuta *disgiuntamente* a ciascun coniuge;
- gli atti di straordinaria amministrazione spettano *congiuntamente* ad entrambi i coniugi.

SCIoglimento DELLA COMUNIONE

La comunione legale si scioglie per:

- morte di uno dei coniugi;
- divorzio;
- dichiarazione di assenza o di *morte presunta* di uno dei coniugi;
- annullamento del matrimonio;
- separazione personale;
- separazione giudiziale dei beni (che può essere ottenuta in caso di interdizione o inabilitazione di uno dei coniugi, in caso di cattiva amministrazione o quando uno dei coniugi non contribuisce ai bisogni della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze e capacità di lavoro);
- mutamento convenzionale del regime patrimoniale;
- fallimento di uno dei coniugi.

Gli effetti dello scioglimento

Lo scioglimento determina la cessazione della comunione legale, costituisce il presupposto per l'attuazione *ex lege* dei trasferimenti previsti dalla comunione *de residuo* e conduce alla *divisione del patrimonio comune*.

La *divisione* dei beni della comunione legale si effettua *ripartendo in parti uguali* l'attivo e il passivo.

I REGIMI PATRIMONIALI CONVENZIONALI

La comunione convenzionale

Ai sensi dell'art. 210 c.c., i coniugi possono, mediante convenzione, modificare il regime della comunione legale, dando luogo ad una *comunione convenzionale*.

Le convenzioni possono *escludere* alcuni beni dalla comunione o, invece, *includere* dei beni che non sarebbero compresi nella comunione legale, *purché non si tratti di beni di uso personale o beni che servono per la professione o beni ottenuti per risarcimento del danno o pensione*. Con la convenzione i coniugi *non possono derogare le norme per l'amministrazione* della comunione, né evitare l'uguaglianza delle quote relativamente ai beni che sarebbero oggetto di comunione legale.

La separazione dei beni

I coniugi, con espressa convenzione, possono pattuire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.

Ciascun coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo e i redditi derivanti da tali beni sono attribuiti esclusivamente al coniuge che ne risulta titolare.

La scelta del regime di separazione, che viene attuata con una convenzione, deve avere la forma richiesta per le convenzioni in genere, ma può anche essere dichiarato nell'atto di celebrazione del matrimonio e annotata a margine dell'atto di matrimonio stesso.

Il Fondo patrimoniale (artt. 167-176 c.c.)

Il fondo patrimoniale è dato da un *complesso* di beni immobili, beni mobili registrati o titoli di credito *destinato alla soddisfazione dei bisogni della famiglia*: i beni del fondo patrimoniale costituiscono un *patrimonio giuridico di destinazione*.

Il fondo deve essere costituito mediante *atto pubblico* ed autori del conferimento possono essere uno o entrambi i coniugi oppure un terzo.

I frutti del fondo, comunque, devono essere impiegati per i bisogni della famiglia e amministrati secondo le regole della comunione legale.

La destinazione del fondo termina a seguito dell'*annullamento*, dello *scioglimento* o della *cessazione degli effetti civili del matrimonio*.